



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA SEZ. STACCATA DI SALERNO SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | D'AGOSTINO | GIUSEPPE | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GRANDE | FELICE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | MARANO | CATELLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2991/2017
spedito il 23/03/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 1516/2016 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di AVELLINO

contro:
GRAZIANO LUCREZIA
C DA SERRA 87 83031 ARIANO IRPINO

difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

proposto dall'appellante:
COMUNE DI ARIANO IRPINO
P.ZZA PLEBISCITO, N. 01 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 45/2015 I.C.I. 2009

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 2991/2017

UDIENZA DEL

07/03/2018 ore 09:00

N° 2582

PRONUNCIATA IL:

7/3/18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20/3/18

Il Segretario

FATTO

Il Comune di Ariano Irpino, in persona del Sindaco rapp.te p.t, dott. Domenico Gambacorta, notificava - in data 03/06/2015 - alla Sig.ra Graziano Lucrezia, rappresentata dal Rag. Castellano Vincenzo, un avviso di accertamento in rettifica della denuncia ICI per l'anno 2009 del 26.05.2015.

Proponeva ricorso la contribuente eccependo la nullità dell'atto per intervenuta prescrizione. In particolare, faceva presente che " il termine di prescrizione dell'ICI è regolato dall'art. 1, comma 171 della Legge n. 206/2006 che prescrive l'onere da parte degli Enti territoriali comunali di procedere all'esazione dell'imposta di cui trattasi, qualora questa non sia stata evasa dal cittadino o da questi versata in misura minore, entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello di riferimento. Nel caso di specie, l'avviso di accertamento in rettifica della denuncia ICI per l'anno 2009, datato 26/05/2015, è stato notificato il 03/06/2015, oltre il termine di scadenza della notifica al contribuente fissato non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento, corrispondente al 31 dicembre 2014 "

Si costituiva il Comune facendo rilevare che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

L'atto impugnato scaturisce dalla rettifica della dichiarazione ici anno 2009 presentata dalla signora Graziano il 01/09/2010 dichiarando di possedere l'immobile identificato al catasto al fg 101 particella 1369 sub 11 per 0 mesi del 2009 in contrasto con le risultanze catastali che vedono la presenza dell'immobile a seguito variazione catastale per lavori eseguiti con D.I.A. 73/2008 e ultimati il 16/05/2008 - variazione immobile decorrente dal 01/01/2009 possesso immobile per 12 mesi e non 0 come dichiarato dalla contribuente ai ns uffici.

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, con sentenza n. 1516/2016 del 7 luglio 2016, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'atto impugnato, compensando le spese.

Al riguardo sosteneva che " in tema di riscossione delle imposte comunale sugli immobili, il termine per l'accertamento dell'omessa dichiarazione previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 504 del 1992, così come integrato e modificato dall'art 1, commi 158 e ss della legge 27 dicembre 2006 n. 296 hanno natura perentoria, dovendosi privilegiare un'interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui il contribuente non può essere lasciato indefinitamente esposto all'azione esecutiva dell'Ente locale. Nella specie in esame il resistente Comune sostiene che la dichiarazione ICI" fu presentata dalla sig.ra Graziano il "dichiarazione ICI" fu presentata dalla sig.ra Graziano il giorno 1/09/2010 ma non dà contezza dell'assunto. Il processo tributario si caratterizza sul piano istruttorio per la sua spiccata natura di processo sostanzialmente scritto e documentale. In detta specialità il legislatore ha privilegiato il criterio degli oneri della prova ". Avverso detta sentenza proponeva appello il Comune di Ariano Irpino sostenendo che l'assunto dei primi Giudici, secondo cu il resistente Comune non dà contezza che la "dichiarazione ICI" fu presentata dalla sig.ra Graziano il giorno 1/09/2010, è privo di fondamento : " il Comune ha invece prodotto, allegata all'atto di costituzione, come indicato fra gli allegati, copia della

dichiarazione ICI presentata dalla sig.ra Graziano Lucrezia in data 01/09/2010 n. 175, che si ripresenta nuovamente allegata a questo atto di Appello ".

Pertanto l'atto deve ritenersi valido in quanto notificato entro il quinto anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione (pres.01/09/2010 - notifica entro 31/12/2015).

Si costituiva la contribuente, concludendo per la conferma della sentenza impugnata, rifacendosi agli scritti difensivi.

La discussione è avvenuta in pubblica udienza, come da processo verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il termine di decadenza per l'accertamento dei tributi locali è stabilito dall'art. 1 comma 161, Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che così dispone " Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati...."

Quello dei 5 anni è un vero e proprio termine di decadenza trascorso il quale il Comune non ha più il diritto di pretendere il pagamento.

L'avviso di accertamento emesso dopo tale termine, quindi, può essere contestato per illegittimità.

Nel caso di specie, trattandosi di imposta ICI non evasa dal contribuente o da questi versata in misura minore, l'avviso di accertamento in rettifica della denuncia ICI per l'anno d'imposta 2009 (presentata in data 01/09/2010 con riferimento alle variazioni originatesi nel 2009), datato 26/05/2015, è stato notificato il 03/06/2015, oltre il termine di scadenza della notifica al contribuente fissato non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento, corrispondente al 31 dicembre 2014.

Le spese si compensano ex art. 92 c.p.c., ravvisandosi straordinari ed eccezionali motivi in ordine alla vicenda tributaria di causa, segnatamente per la dubbiozza fattuale della questione decisa.

P. Q. M.

RIGETTA L'APPELLO. COMENSA LE SPESE.

Così deciso in Salerno, addì 07 Marzo 2018

Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
20/3/18

Il Presidente - Estensore
(dott. D'Agostino Giuseppe)